

## AS515 – COMUNE DI MONTELABBATE - GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Roma, 9 marzo 2009

Sindaco del Comune di Montelabbate

**Oggetto:** Vs. richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, della gestione dei servizi cimiteriali alla società ASPES S.p.A..

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 25 febbraio 2009, ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e sulla base delle medesime esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 4, del d.l. n. 112/2008, convertito in l. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento.

Nel caso in esame, non appaiono sussistere le condizioni previste dal medesimo comma 3, in particolare non è emersa l'assenza di presupposti per un efficace e utile ricorso al mercato. L'amministrazione comunale si è infatti limitata a riportare i preventivi di spesa dei soggetti contattati a seguito dell'avviso pubblico, evidenziando apoditticamente la circostanza per cui una procedura ad evidenza pubblica per la gestione di tutto il servizio cimiteriale non troverebbe operatori interessati.

Si osserva infine, benché siffatto elemento non appaia rientrare nell'ambito di valutazione del presente parere, che la società ASPES – data la sua natura giuridica e il suo assetto azionario - non sia sottoposta ad una forma di controllo, da parte di codesta amministrazione, analogo a quello che la medesima esercita sulle proprie strutture interne; di guisa che sembrano difettare i presupposti, evocati dal comma 3, dell'articolo 23 bis, previsti dalla disciplina comunitaria, per consentire la deroga al regime ordinario.

Il presente parere sarà pubblicato sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'autorità entro trenta giorni dal ricevimento del presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*